



M

19102/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Dott. MARIO CIGNA

- Consigliere -

Dott. ENRICO SCODITTI

- Consigliere -

Ud. 11/04/2018 - CC

Dott. LINA RUBINO

- Rel. Consigliere -

Cea. 19102
R.G.N. 7747/2017

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

CVA C I

ORDINANZA

sul ricorso 7747-2017 proposto da:

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER
L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D'IMPRESA S.P.A. (già Sviluppo Italia S.P.A.)

2

1

)

, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

LITOFORME S.A.S. DI ANGELO & C.,
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., EQUITALIA
POTENZA S.P.A., EQUITALIA BASILICATA S.P.A.;

3861
18
2 h

- intimati -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di POTENZA, del 16/02/2017, emessa sul procedimento iscritto al n°96/2007 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Invitalia s.p.a. propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., articolato in cinque motivi avverso il provvedimento di estinzione per mancata comparizione delle parti adottato dal Tribunale di Potenza al termine dell'udienza del 16.2.2017, nei confronti di Litoforme s.a.s e di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.,a.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente inammissibile.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore sebbene sulla base di un percorso motivazionale differente rispetto a quello proposto dal relatore (che all'interno della proposta, comunicata alle parti, faceva riferimento a Cass. n. 14449 del 2016, il cui principio di diritto così recita :“Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630,

commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia o meno di pronunciarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verifica della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia o meno di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verifica di una causa di estinzione non dichiarata".

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal tribunale collegiale adito in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa da Sviluppo Italia s.p.a., oggi Invitalia s.p.a., in danno della società debitrice Litoforme s.a.s., in cui intervenivano varie società di riscossione confluite in Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. Espone la ricorrente che il giudice dell'esecuzione concedeva alla parte procedente termine per produrre avviso ex art. 498 c.p.c., che veniva chiesto più volte un nuovo termine per procedere alla notifica, che ad una nuova richiesta il giudice dell'esecuzione rifiutava di concedere nuovo termine e dichiarava l'estinzione del processo di esecuzione, ordinando anche al conservatore di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento all'esito del passaggio in giudicato della ordinanza di estinzione.

Invitalia s.p.a., creditore procedente, proponeva reclamo avverso il provvedimento di estinzione, ma all'udienza fissata per la discussione nessuno compariva e il giudice del reclamo dichiarava l'estinzione del procedimento.

La ricorrente propone ricorso ex art. 111 Cost. sostenendo di non aver altro strumento di tutela giurisdizionale, e che l'ordinanza di estinzione sarebbe contraddittoria. Denuncia :

- la nullità dell'ordinanza per violazione o falsa applicazione dell'art. 631 c.p.c.;
- la nullità dell'ordinanza per violazione o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.;
- la nullità dell'ordinanza per violazione o falsa applicazione dell'art.178 630, 737 e ss. c.p.c.;
- la nullità dell'ordinanza per violazione o falsa applicazione degli artt. 630 e 130 disp. att. c.p.c. ;
- la nullità dell'ordinanza per violazione o falsa applicazione degli artt. 154,498, 629 e 630 e 632 c.p.c.

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale era stato adito quale giudice del reclamo ex art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e disposto anche la cancellazione del pignoramento (tra l'altro, era stato investito a torto, atteso che contro il provvedimento del G.E. si sarebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di estinzione c.d. atipica); il collegio, anziché limitarsi a fissare una nuova udienza di comparizione in data da comunicarsi

alle parti, in applicazione dell'art. 181, primo comma, c.p.c., aveva dichiarato direttamente l'estinzione del procedimento (di reclamo).

In tal modo, ha adottato un provvedimento che assume natura di sentenza in senso sostanziale, per avere definito il giudizio.

Ne consegue che il rimedio impugnatorio proposto, il ricorso straordinario per cassazione, è inammissibile, in quanto avverso l'ordinanza con valore di sentenza definitiva del giudizio di primo grado, il rimedio impugnatorio correttamente esperibile era l'appello.

Nulla sulle spese, non avendo le intimato svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



Il Presidente

Raffaele Frasca



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi:



18 LUG. 2018

Il Funzionario Giudiziario

